

**ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA**

**TRA**

**L'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio**, con sede in Roma Via Rodolfo Lanciani n. 38, CF 04838391003 - di seguito più brevemente denominata "**ARSIAL**" o "**Agenzia**", rappresentata dall'Amministratore Unico dr. Antonio Rosati, nominato con Decreto del Presidente della regione Lazio del 19 novembre 2014, n. T000430;

*"concedente"*

**E**

Il ....., nato a ..... il ....., residente in via ..... - Cerveteri - CF: .....

*"cessionario"*

**P R E M E S S O**

- che nel patrimonio immobiliare di ARSIAL è compreso, tra l'altro, il terreno della superficie di Ha 1.68.13, sito in comune di Viterbo, località Bagnaccio, attualmente censito al catasto del prefato comune al foglio 90 con le particelle: 6/p, 28/p, 34 e 104;
- che in ossequio alla deliberazione dell'Amministratore unico del 10/7/2018, n. 22 ARSIAL con susseguente Determinazione direttoriale n.... del .../.../.....ha emanato apposito bando pubblico per l'affidamento in concessione pluriennale dei richiamati terreni;
- che a seguito svolgimento del predetto bando pubblico ARSIAL con determinazione n. ....del .../.../..... ha dichiarato vincitore il sig. ...., avendo questi inoltrato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Agenzia

**T A N T O P R E M E S S O**

Le parti, come sopra rappresentate, stipulano quanto appresso:

ARSIAL affida, in concessione pluriennale onerosa, al sig. ...., sopra generalizzato, il

terreno di sua proprietà sito in comune di Viterbo, località Bagnaccio , attualmente censito al catasto del prefato comune al foglio 90 con le particelle: 6/p, 28/p, 34 e 104, per la superficie complessiva di Ha 1.68.13.

L' affidamento in concessione pluriennale, sottoposto agli obblighi, oneri e condizioni di cui ai seguenti articoli, comporterà l' utilizzo del bene nel pieno rispetto delle vigenti norme urbanistiche, ambientali e sanitarie.

Nell'ambito delle attività consentite, il concessionario si impegna a destinare il terreno di che trattasi per le finalità consentite dallo strumento urbanistico comunale di Viterbo, nonché a mantenere integro quanto concesso, eseguendo tutte le quelle iniziative atte alla sua naturale conservazione.

Eventuali attività esercitate sul terreno in argomento, ove consentite dalla normativa in materia, che richiedano nulla osta di Enti e/o Associazioni questi, previo autorizzazione dell' Agenzia, sono a totale carico del concessionario, così pure i permessi e le autorizzazioni di competenza.

#### **Art. 1 - Premesse**

**1.** Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art. 2 - Condizioni pattuite**

**1.** ARSIAL affida in concessione amministrativa pluriennale il terreno meglio descritto nelle premesse al sig. ....

**2.** Il sig. .... , di seguito indicato come "Concessionario", dichiara di accettare la concessione alle condizioni pattuite, di conoscere il cespite e di ritenerlo idoneo alle finalità che il medesimo intende perseguire sul predetto terreno.

#### **Art. 3 – Obblighi del concessionario**

**1.** Il "Concessionario", con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a destinare il terreno alle finalità per le quali è stata autorizzata la presente concessione.

**2.** In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna del terreno, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso e alla frequentazione dello stesso, graverà sul "Concessionario" che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni.

#### **Art. 4 – Custodia**

Il "Concessionario" si impegna a custodire i terreni oggetto della presente convenzione con diligenza del buon padre di famiglia, si obbliga a curare la gestione e la manutenzione secondo le vigenti normative urbanistiche, ambientali e sanitarie.

Il "Concessionario" s' impegna a osservare e rispettare quanto prescritto nelle Determinazioni del Dipartimento Economico e Occupazionale n. C/1416 del 24/5/07 e n. C/0849 del 20/4/09 con le quali si individua l'adiacente zona di protezione igienico sanitaria e di protezione ambientale in quanto interessata da sottostante falda di acqua termo-minerali, nonché divieto della stabulazione fissa di bestiame di allevamento e inoltre della eventuale costruzione di ricoveri, stalle o concimaie, come pure e fatto divieto l'uso di disinfestanti e di diserbanti

chimici, con limitazione alla sola coltivazione superficiale dei terreni, ovvero che quest'ultima non sia invasiva oltre la profondità di 0,30 metri.

## **Art. 5 - Divieto di sub affitto**

1. E' fatto divieto al "Concessionario" di sub/affittare o di concedere ad altri il godimento, di tutto o parte del terreno per qualsiasi durata di tempo, a qualsiasi titolo, di costituire o far costituire servitù passive, di trasferire ad altri il presente contratto, di apportare modifiche giuridiche allo stato dei luoghi.

## **Art. 6**

### **Addizioni, miglioramenti, trasformazioni.**

1. Il terreno verrà formalmente consegnato al "Concessionario" nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed accettato dallo stesso senza alcuna riserva.

2. Allo scadere della concessione si dovrà redigere un ulteriore apposito verbale di riconsegna.

3. Le addizioni, miglioramenti e trasformazioni, sono eseguite a cura e a carico del concessionario e devono essere preventivamente assentite da ARSIAL. La mancata risposta di ARSIAL, entro trenta giorni dalla richiesta, è considerata rifiuto della stessa.

4. Ogni attività che richieda nulla osta, permessi, autorizzazioni di Enti, previo assenso di ARSIAL, sarà a carico del "Concessionario".

5. Il valore dei lavori o opere di migliorie realizzate, in caso di retrocessione dell'immobile, saranno acquisiti gratuitamente al patrimonio di Arsial, oppure, in caso di alienazione in favore del medesimo "Concessionario", da eseguirsi ai sensi dell'art. 7 del Regolamento regionale n. 7/09, saranno riconosciuti allo stesso.

6. Il "Concessionario" rinuncia, in ogni caso, a qualsiasi indennità connessa all'aumento di valore eventualmente conseguito dall'immobile a causa delle opere di cui al precedente comma 1, anche in caso di risoluzione anticipata a qualsiasi titolo del rapporto.

## **Art. 7 - Responsabilità**

1. Il "Concessionario" dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative all'immobile da esso preso in concessione.

2. Il "Concessionario" ha l'obbligo e la cura della perfetta conservazione del cespite e dei suoi confini, obbligandosi a comunicare immediatamente ad ARSIAL qualunque modifica degli stessi operata da terzi.

3. Il "Concessionario", per la durata del presente contratto, dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da incendi, eventi atmosferici, atti vandalici, dolosi e quant'altro.

## **Art. 8 - Canone**

1. Il canone di concessione annuo, viene stabilito in € ....., da corrispondersi ad ARSIAL con regolarità, entro e non oltre il mese di febbraio di ciascun anno.

**2.** Il canone sarà aggiornato ogni anno secondo le disposizioni sopra richiamate e corrisposto ad ARSIAL, entro i primi sei (6) mesi dell'anno, e così a seguire per le restanti annualità.

**3.** Il ritardo di sei mesi del pagamento del canone, comporta l'automatica risoluzione del contratto.

## **Art. 9 – Durata**

**1.** La durata del contratto, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto, viene concordemente fissata in **nove (9) anni**, per terminare senza alcuna necessità di disdetta.

**2.** Arsial, su domanda del "Concessionario" da presentarsi almeno un anno prima della scadenza, si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto per ulteriori **cinque anni**. Alla scadenza il "Concessionario" dovrà rilasciare il terreno oggetto del presente contratto libero da cose, animali e persone, alla piena disponibilità di ARSIAL e senza poter nulla chiedere e pretendere, a qualsivoglia a titolo, azione o ragione.

**3.** In caso di mancato rilascio del bene, il "Concessionario" si obbliga a pagare a favore di ARSIAL una penale di € 100/00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nel rilascio, salvo il danno ulteriore.

## **Art. 10 - Recesso**

**1.** Qualora ARSIAL abbia la necessità di rientrare in possesso del cespite o di una sua parte per le proprie finalità istituzionali o sullo stesso intervengano modificazioni in ordine alla destinazione urbanistica, prima della scadenza contrattuale, potrà richiederne la restituzione dandone comunicazione al "Concessionario", con preavviso di mesi sei, mediante lettera raccomandata, senza che il "Concessionario" possa nulla chiedere e pretendere a qualsivoglia titolo, azione o ragione.

**2.** Con preavviso di mesi sei, mediante lettera raccomandata, è altresì consentito al "Concessionario" recedere anticipatamente dalla scadenza contrattuale del presente atto, a condizione che il medesimo "Concessionario" abbia corrisposto tutto ciò dovuto per canoni pregressi e vigenti, ovvero fino dalla data dell'effettivo rilascio del cespite, che dovrà avvenire previo ripristino dei luoghi mediante la rimozione e l'asportazione di tutto ciò che non sia di proprietà dell'Agenzia.

## **Art. 11 - Essenzialità della clausole**

**1.** Ogni clausola del presente atto, non osservata, è da ritenere essenziale e, conseguentemente, motivo di risoluzione del contratto.

## **Art. 12 - Spese di registrazione**

**1.** La registrazione e le relative spese del presente contratto sono a carico del "Concessionario".

## **Art. 13 – Foro competente**

**1.** In caso di insorgenti controversie, le parti riconoscono valido il Foro di Roma.



Letto e sottoscritto in data\_\_\_\_\_

IL CONCESSIONARIO

ARSIAL